



COMUNE DI CATANZARO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. **34** del **13 aprile 2021**

TITOLO I – Disposizioni di carattere generale

- Articolo 1** – Oggetto del Regolamento
- Articolo 2** – Disposizioni generali
- Articolo 3** – Classificazione del Comune
- Articolo 4** – Soggetto obbligato al versamento del Canone
- Articolo 5** – Soggetto legittimato alla riscossione del Canone
- Articolo 6** – Rimborsi e Compensazione
- Articolo 7** – Ravvedimento operoso
- Articolo 8** – Autotutela
- Articolo 9** – Riscossione coattiva
- Articolo 10** – Funzionario Responsabile
- Articolo 11** – Contenzioso
- Articolo 12** – Trattamento dei dati personali

TITOLO II – Procedimento Amministrativo per il rilascio del provvedimento di concessione e di occupazioni di suolo pubblico

- Articolo 13** – Procedura per il rilascio della concessione
- Articolo 14** – Tipi di occupazione
- Articolo 15** – Occupazioni occasionali
- Articolo 16** – Occupazioni d’urgenza
- Articolo 17** – Rilascio della concessione
- Articolo 18** – Titolarità della concessione e subentro
- Articolo 19** – Rinnovo, proroga e disdetta
- Articolo 20** – Modifica, sospensione e revoca d’ufficio
- Articolo 21** – Decadenza, estinzione e revoca della concessione
- Articolo 22** – Occupazioni abusive

TITOLO III – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Articolo 23** – Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico
- Articolo 24** – Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici
- Articolo 25** – Determinazione delle tariffe annuali
- Articolo 26** – Determinazione delle tariffe giornaliere
- Articolo 27** – Determinazione del canone occupazione suolo pubblico
- Articolo 28** – Occupazioni non assoggettate al canone di occupazione suolo pubblico
- Articolo 29** – Riduzione del canone occupazione suolo pubblico

- Articolo 30** – Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità
- Articolo 31** – Passi carrabili e accessi a raso
- Articolo 32** – Occupazione con impianti di distribuzione carburante
- Articolo 33** – Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici
- Articolo 34** – Occupazioni con griglie intercapedini
- Articolo 35** – Occupazioni dello spettacolo viaggiante
- Articolo 36** – Occupazioni a sviluppo progressivo
- Articolo 37** – Pubblici esercizi
- Articolo 38** – Attività edile
- Articolo 39** – Occupazione per contenitori per la raccolta “porta a porta” dei rifiuti
- Articolo 40** – Attività di propaganda elettorale
- Articolo 41** – Occupazioni effettuate dagli esercizi commerciali con arredi e strutture
- Articolo 42** – Esposizione merci fuori negozio
- Articolo 43** – Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere
- Articolo 44** – Occupazioni per traslochi
- Articolo 45** - Serbatoi
- Articolo 46** – Occupazioni in occasione di fiere
- Articolo 47** – Occupazioni con antenne e ripetitori
- Articolo 48** – Modalità e termini per il pagamento del canone occupazione suolo pubblico
- Articolo 49** – Accertamenti – Recupero canone occupazione suolo pubblico
- Articolo 50** – Sanzioni e indennità
- Articolo 51** – Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

TITOLO IV - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

- Articolo 52** - Piano generale degli impianti pubblicitari

TITOLO V – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

- Articolo 53** – Presupposto del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari
- Articolo 54** – Suddivisione del territorio e Categoria di appartenenza
- Articolo 55** – Tipologia degli impianti pubblicitari
- Articolo 56** – Impianti per affissioni dirette
- Articolo 57** – Dichiarazioni per particolari fattispecie pubblicitarie
- Articolo 58** – Anticipata rimozione mezzi pubblicitari
- Articolo 59** – Divieti e limitazioni per particolari tipologie pubblicitarie
- Articolo 60** – Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

Articolo 61 – Calcolo della superficie rilevante ai fini della quantificazione dell’obbligazione correlata all’esposizione o diffusione dei messaggi pubblicitari

Articolo 62 – Definizione di insegna d’esercizio

Articolo 63 – Pubblicità realizzata su veicoli – “camion vela”

Articolo 64 – Criteri per la determinazione della tariffa (annua e giornaliera) del canone sulla pubblicità

Articolo 65 – Determinazione del canone sulla pubblicità

Articolo 66 – Maggiorazioni del canone sulla pubblicità

Articolo 67 – Riduzioni del canone sulla pubblicità

Articolo 68 – Esenzioni del canone sulla pubblicità

Articolo 69 – Dichiarazione per esposizioni pubblicitarie

Articolo 70 – Modalità e termini per il pagamento del canone sulla pubblicità

Articolo 71 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

Articolo 72 – Accertamenti – Recupero canone sulla pubblicità

Articolo 73 – Sanzioni

TITOLO VI – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 74 – Gestione del servizio

Articolo 75 – Superficie degli impianti destinati al servizio

Articolo 76 – Richiesta e modalità di espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

Articolo 77 – Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

Articolo 78 – Riduzione del canone sulle pubbliche affissioni

Articolo 79 – Esenzioni del canone sulle pubbliche affissioni

Articolo 80 – Oneri per la rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti in materia

Articolo 81 – Vigilanza sulle pubbliche affissioni

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 82 – Regime transitorio

Articolo 83 – Disposizioni finali

Principali Regolamenti Comunali di Riferimento:

- ***Regolamento Gestione del Patrimonio Immobiliare***, adottato con Delibera di C. C. n. 6 del 16.02.2006;

- ***Regolamento per la disciplina dell'occupazione del suolo pubblico per gli spazi di ristoro all'aperto (dehors) quali elementi e arredo urbano***, approvato con Delibera C. C. n. 57 del 03.09.2007, modificato con Delibera di C. C. n. 23 del 24.06.2009 e Delibera C. C. n. 56 del 14.10.2010;

- ***Regolamento per le attività commerciali su aree pubbliche***, approvato con Delibera C. C. n. 2 del 23.03.2009;

- ***Regolamento per l'esecuzione di opere che richiedono interventi di manomissione del suolo e sottosuolo pubblico sul territorio comunale***; approvato con Delibera C.C. n. 72 del 10.06.2020;

- ***Regolamento di Polizia Urbana***; approvato con Delibera C. C. n. 104 del 08.08.2019;

- ***Regolamento Comunale per l'istituzione di stalli di sosta per il carico scarico merci***; approvato con Delibera C. C. n. 59 del 17.05.2018, aggiornato con l'integrazione del comma 1bis dell'art. 3 approvato con Delibera C.C. n. 114 del 18.10.2018;

- ***Regolamento comunale per la gestione integrata dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali ad essi assimilati***, approvato con Delibera C. C. n. 132 del 07.08.2014, modificato con Delibera C. C. n. 57 del 17.05.2018;

- ***Piano Generale degli Impianti Pubblicitari***, adottato dall'Amministrazione Comunale in data 2.03.2004 e aggiornato da ultimo con Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 17 maggio 2018.

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 160/2019 di seguito "canone" e dalle successive modificazioni ed integrazioni.

2. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

3. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio e concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

4. Sono soggette al pagamento del canone:

a) tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, che devono pertanto essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune, secondo i casi;

b) le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, se comprese nel centro abitato, individuati a norma del Codice della Strada;

c) le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico con esclusione di quelle realizzate con balconi, verande, bow-windows e simili, di carattere stabile (con esclusione delle tende aggettanti su aree di pertinenza di pubblici esercizi o di esercizi commerciali);

d) le occupazioni realizzate su tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e termini di legge o mediante costruzione di opere pubbliche quali strade, fognature, illuminazione pubblica, rete idrica, metanizzazione, ecc... per le quali il Comune di Catanzaro è tenuto a sostenere le relative spese di manutenzione;

e) l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nei pubblici mercati all'ingrosso e al dettaglio, gestiti direttamente o meno dal Comune, effettuata a titolo esemplificativo con depositi, capannoni, negozi, magazzini, tettoie, pensiline, banchi di vendita, carico e scarico merci, ecc...

5. Sono escluse le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.

6. La diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

7. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari, di cui al precedente comma 6, esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie impositiva calcolata per la diffusione dei messaggi pubblicitari, la parte di superficie eccedente quella sottoposta al canone di diffusione pubblicitaria sarà, comunque, soggetta al canone per l'occupazione di suolo pubblico.

8. Sono fatti salvi tutti i procedimenti speciali imposti dalla legge.

9. Per quanto qui non espressamente regolamentato, oltre a ogni disposizione di legge, valgono le altre norme regolamentari comunali che trattano singole e circostanziate materie, in quanto compatibili.

Articolo 2

Disposizioni generali

1. Nelle aree comunali, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, si comprendono i tratti di strada provinciali, statali e regionali, situati all'interno del centro abitato del Comune di Catanzaro.

2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.

3. Per le occupazioni occasionali di cui all'art. 15, in luogo del formale atto di concessione trova applicazione la specifica procedura prevista in detto articolo.

4. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del relativo Regolamento Comunale. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.

5. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Settore comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.

6. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.

7. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.

8. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.

9. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.

10. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

Articolo 3

Classificazione del Comune

1. Ai fini dell'applicazione del Canone Unico disciplinato dal presente Regolamento, il Comune di Catanzaro, ai sensi dei commi 826 e 827, art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n° 160, si colloca nella classe dei comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti.

Articolo 4

Soggetto obbligato al versamento del canone

1. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della l. 160/2019 il canone è dovuto:

a) dal titolare della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione in maniera abusiva, di cui all'art. 22, in proporzione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

b) per la diffusione di messaggi pubblicitari, dal titolare dell'autorizzazione o della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, ovvero, in mancanza, dal soggetto che di fatto effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva e senza titolo, fermo restando, in ogni caso, che rimangono obbligati in solido il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio e il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

2. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, oltre al proprietario, è in ogni caso obbligato in solido al pagamento del canone il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere i messaggi pubblicitari.

3. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

4. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

5. L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art.1180 C.c. al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.

6. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

Articolo 5

Soggetto legittimato alla riscossione del canone

1. Il soggetto legittimato alla riscossione del canone disciplinato dal presente Regolamento, è il Comune di Catanzaro.

2. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico, il canone è dovuto al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso privato, il canone è dovuto al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede.

3. Fermo restando il disposto del comma 818, art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n° 160, il canone per le esposizioni pubblicitarie è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su tutto il territorio comunale.

Articolo 6

Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune con apposita istanza entro lo stesso termine.

3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per l'occupazione abusiva di suolo pubblico e/o la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.

4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi determinati nella misura del tasso di interesse legale.

Articolo 7

Ravvedimento Operoso

1. In caso di omesso o parziale versamento entro le scadenze definite dal presente regolamento il soggetto passivo del canone può regolarizzare la propria posizione versando l'importo dovuto maggiorato di una sanzione ridotta fissata in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50 della legge n. 449 del 1997.

2. In caso di ritardo entro 14 giorni dalla scadenza, si calcola una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore del canone più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

3. In caso di ritardo tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza, si calcola una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

4. In caso di ritardo oltre il 30° giorno e fino al 90° giorno, si calcola una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

5. In caso di ritardo oltre il 90° giorno, ma comunque entro l'anno in cui è stata commessa la violazione, si calcola una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

6. In caso di ritardo oltre l'anno dopo la scadenza, si calcola una sanzione pari al 4,29% e dopo due anni una sanzione del 5%.

7. Costituisce causa ostativa del ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune o del Concessionario, di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione.

Articolo 8

Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa al Comune ai sensi del D.P.R. 445/2000, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo, secondo modalità e termini di legge. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Articolo 9

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario.

Articolo 10

Il Funzionario Responsabile

1. Il Comune provvede a nominare i Funzionari Responsabili del Canone, secondo quanto stabilito dal Regolamento Generale delle Entrate, che disciplina: *“sono responsabili delle singole entrate del comune i funzionari dei singoli settori ai quali le stesse risultano affidate nel piano*

esecutivo di gestione (p.e.g.)”. Ad essi sono attribuiti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività.

2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario, ferme restando le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio comunale, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.

Articolo 11

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l’applicazione del Canone disciplinate dal presente Regolamento restano riservate all’autorità giudiziaria competente.

Articolo 12

Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell’applicazione del Canone sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati “RGPD”) e ss.mm.ii.

TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 13

Procedura per il rilascio della concessione

1. Le procedure per il rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico o di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché quelle ulteriori per rinnovo, proroga, disdetta, ecc., sono disciplinate dai relativi Regolamenti comunali del Settore competenti, ai quali si fa espresso rinvio.

2. Rispetto alla data di inizio dell'occupazione la domanda va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento, nel rispetto dei termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli Settori, salvo quanto disposto per le occupazioni di emergenza.

Articolo 14

Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.

2. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.

3. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse

Articolo 15

Occupazioni occasionali

1. Si intendono occupazioni occasionali:

- a) le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
- b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
- c) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore.

2. Per le occupazioni occasionali, si fa espresso rinvio al relativo Regolamento comunale del Settore Patrimonio.

Art. 16

Occupazioni d'urgenza

1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.

2. Per le occupazioni d'urgenza, si fa espresso rinvio al relativo Regolamento comunale del Settore Gestione del Territorio.

Articolo 17

Rilascio della concessione o autorizzazione

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico. Il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria. Per il rilascio si fa espresso riferimento al relativo Regolamento comunale del Settore Patrimonio e del Settore Gestione del Territorio.

Articolo 18

Titolarità della concessione e subentro

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico **ha carattere personale** e dunque non può essere oggetto di cessione ad altri. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione. Si fa espresso riferimento al relativo Regolamento comunale del Settore Patrimonio e del Settore Gestione del Territorio.

Articolo 19

Rinnovo, proroga e disdetta

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio pubblico è rinnovabile alla scadenza, previo inoltro di motivata istanza al competente Settore (tramite procedura telematica). Si fa espresso rinvio al Regolamento del Settore Patrimonio.

Articolo 20

Modifica, sospensione e revoca d'ufficio

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. Si fa espresso rinvio al Regolamento del Settore Patrimonio.

Articolo 21

Decadenza, estinzione e revoca della concessione

1. Sono cause di decadenza, estinzione e revoca dalla concessione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
- b) l'uso improprio del suolo pubblico;
- c) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
- d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
- e) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni, per le concessioni permanenti, e 15 (quindici) giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione.

2. Si fa espresso rinvio al Regolamento del Settore Patrimonio.

Articolo 22

Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni:

- a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
- b) occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
- c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
- d) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
- e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
- f) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento

2. Per la rimozione delle occupazioni abusive, il responsabile del procedimento, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del codice civile, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.

3. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico

previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

5. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.

6. Se relativamente alla medesima occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusiva sono redatti distinti verbali di accertamento in tempi diversi, il periodo intercorrente tra la data del primo verbale e quella del successivo si computa al fine della determinazione del periodo di occupazione o diffusione abusiva, salvo prova contraria dell'interessato che dimostri l'avvenuta interruzione della stessa.

TITOLO III – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 23

Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) durata dell'occupazione;
- b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati-o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) tipologia;
- d) finalità;
- e) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.

3. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

4. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

5. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq, e quindi autonomamente imponibili, devono essere arrotondate singolarmente.

6. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.

Articolo 24

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base

alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine basata su 4 categorie tariffarie costituisce l'allegato "A" del presente Regolamento e ne è parte integrante.

3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su spazi ed aree pubbliche classificate in differenti categorie, ai fini della applicazione del canone si fa riferimento alla categoria superiore.

4. Per le nuove strade, fino all'aggiornamento delle zone, il canone viene applicato facendo riferimento alla categoria delle strade limitrofe.

Articolo 25

Determinazione delle tariffe annuali

1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata.

2. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 826 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale.

3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

4. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale

5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 26

Determinazione delle tariffe giornaliere

1. Le tariffe sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività.

2. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 827 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale.

3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

4. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale

5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 27

Determinazione del canone occupazione suolo pubblico

1. Per le occupazioni permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione. Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi, considerando per intero le frazioni di mese.

2. Per le occupazioni temporanee il canone, è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione.

3. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.

4. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

5. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.

Articolo 28

Occupazioni non assoggettate al canone di occupazione suolo pubblico

1. Oltre le esenzioni disciplinate dal comma 833 e dalle ulteriori norme che debbono ritenersi integralmente riportate nel presente regolamento, sono esenti ai sensi del comma 821 lettera f):

- a. gli stalli di sosta presso i punti di ricarica destinati agli autoveicoli elettrici;
- b. le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione e comunque per un tempo non superiore a 30 minuti, così come previsto dal Regolamento Comunale per l'Istituzione di stalli di sosta per il carico e scarico merci adottato dal competente Settore Polizia Urbana;
- c. le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
- d. i balconi, le verande, i bowwindow, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale e i gradini.

2. Sono inoltre esenti le occupazioni occasionali che oggettivamente non possiedono i requisiti della sistematicità e della regolarità, tra cui:

- a. commercio ambulante itinerante con sosta fino a 60 minuti;
- b. occupazioni soprastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento Comunale;
- c. occupazioni di pronto intervento con ponti, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
- d. occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizi e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- e. occupazioni per operazioni di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
- f. le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati.

3. il canone non è dovuto altresì per i semplici accessi carrabili o pedonali posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, qualora manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione certa la superficie sottratta all'uso pubblico, ad eccezione dei casi in cui il soggetto passivo, per la fattispecie sopra individuata, faccia apposita richiesta di autorizzazione/concessione.

Articolo 29

Riduzioni del canone occupazione suolo pubblico

1. Ai sensi del comma 821 lettera f) sono previste le seguenti riduzioni:

- a) È disposta la riduzione del canone del 90% per la parte di occupazione eccedente i 1.000 metri quadrati;

- b) È disposta la riduzione del canone del 80% per le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora l'occupazione sia effettuata per fini non economici;
- c) Per le occupazioni permanenti degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate all'art. 46 D. Lgs 507/93, la tariffa è ridotta al 35%;
- d) Per le occupazioni, permanenti e temporanee, con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente al suolo pubblico, la tariffa è ridotta al 30%;
- e) Per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50%;
- f) Per gli accessi, carrabili o pedonali, non qualificabili come passi carrabili, per i quali a richiesta degli interessati venga disposto il divieto della sosta indiscriminata sull'area dinanzi agli stessi con apposizione del relativo cartello, la tariffa ordinaria è ridotta al 10%. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 mq e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso;
- g) Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi rapporto, la tariffa ordinaria è ridotta al 10%;
- h) Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti la tariffa è ridotta al 50%;
- i) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da venditori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, fuori dalle aree mercatali, le tariffe di carattere temporaneo sono ridotte del 50%;
- j) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimento dello spettacolo viaggiante, le tariffe di carattere temporaneo sono ridotte dell'80%;
- k) Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio di attività edili e per l'occupazione del soprasuolo, fino a 30gg, sono ridotte rispettivamente del 30% e del 75%;
- l) Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio di attività edili e per l'occupazione del soprasuolo, oltre i 30gg, sono ridotte rispettivamente del 72% e del 90%;
- m) Relativamente alle occupazioni temporanee, per il periodo estivo (01 giugno/ 30 settembre) a favore di quanti richiedono di occupare il suolo pubblico per somministrazione di alimenti e bevande e/o per intrattenimento all'aperto complementare ad attività di tipo recettivo, la tariffa viene ulteriormente ridotta al 30%.

2. Il Comune può deliberare annualmente ulteriori forme di agevolazione/esenzione per particolari ragioni di carattere economico e sociale, secondo modalità definite con deliberazione di Giunta Comunale.

Articolo 30

Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria di € 1,00.

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune di Catanzaro è pari € 800, anche in mancanza di utenze. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente

3. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 30 aprile di ciascun anno attraverso la piattaforma PAGO PA di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Articolo 31

Passi carrabili e accessi a raso

1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi dell'articolo 22 del Codice della Strada e del vigente regolamento comunale sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza moltiplicata per la profondità di un metro convenzionale.

2. Sono altresì considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Ai fini dell'applicazione del canone, la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e, come tale, pertanto, deve essere misurabile.

3. Ai fini dell'applicazione del canone, la superficie dell'occupazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità del marciapiede. Nel caso di mancanza del marciapiede o manufatto, la profondità viene determinata o dalla striscia di delimitazione per il camminamento pedonale o, in mancanza anche di questa, di una profondità minima di 80 cm.

4. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione come disposto al comma 1. Ai sensi dell'art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello.

5. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l'area di manovra, secondo le modalità indicate nell'atto autorizzativo. Quest'area sarà assoggettata al pagamento del canone rientrando nella misurazione del passo carrabile.

6. Ai sensi dell'art. 44, co. 11, D. Lgs 507/1993, il canone relativo alle predette occupazioni, può essere definitivamente assolto mediante il versamento di una somma pari a venti annualità del canone.

7. Nuovi accessi e passi carrabili possono essere previsti previo accertamento dello stato dei luoghi e rilascio di apposita autorizzazione/concessione da parte del competente Ufficio con scadenza il 31/12 del ventesimo anno successivo alla data di rilascio.

8. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in ripristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Articolo 32

Occupazione con impianti di distribuzione carburante

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

2. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità.

Articolo 33

Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.

2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.

3. È stabilita la tariffa del canone secondo i diversi coefficienti moltiplicatori nella misura deliberata dalla Giunta Comunale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.

4. Alle infrastrutture di ricarica che erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile, sarà applicato lo specifico coefficiente.

Articolo 34

Occupazioni con griglie intercapedini

1. Per le occupazioni realizzate con griglie e intercapedini si applica la tariffa standard annuale con possibilità di affrancarsi dal pagamento del canone versando all'atto di concessione un importo pari a cinque volte la tariffa standard annuale.

Articolo 35

Occupazioni dello spettacolo viaggiante

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 ed, in particolare, a scopo esemplificativo:

- a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
- b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
- c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
- d) circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
- e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;

f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature, non aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 31;

g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.

2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal vigente regolamento comunale in materia.

3. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, secondo le modalità previste dal relativo Regolamento comunale in materia e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

4. le superfici utili al fine del calcolo del canone per le occupazioni realizzate da operatori dello spettacolo viaggiante sono così considerate:

- 50% della effettiva superficie fino a 100 mq;
- 25% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq;
- 10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1000 mq.

Articolo 36

Occupazioni a sviluppo progressivo

1. E' consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.) richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo. Il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera definita con il relativo coefficiente moltiplicatore nella misura deliberata dalla Giunta Comunale. Spetta al settore Gestione del territorio procedere al rilascio della relativa concessione.

Articolo 37

Pubblici Esercizi

1. In caso di occupazioni di suolo pubblico effettuate all'esterno di pubblici esercizi che interessano aree stradali dedicate alla sosta dei veicoli il canone da corrispondere è calcolato applicando un incremento pari al 100% della tariffa di riferimento per tutta l'area interessata dall'occupazione.

Articolo 38

Attività Edile

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, ponteggi e steccati la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare.

2. In caso di cantieri edili che interessano aree stradali destinate alla sosta di veicoli, il canone da corrispondere è calcolato applicando un incremento pari al 100% della tariffa di base per tutta l'area interessata dall'occupazione.

3. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

4. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con terriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel provvedimento di concessione dovranno essere indicati le modalità dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarto.

Articolo 39

Occupazione per contenitori per la raccolta “porta a porta” dei rifiuti

1. I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti con il sistema della differenziata “porta a porta” devono essere custoditi dall'utente in area di sua proprietà e devono essere esposti sull'area pubblica immediatamente adiacente alla stessa, negli orari e nei giorni per i quali è prevista la raccolta delle frazioni merceologiche da parte del servizio pubblico in pieno rispetto alle ordinanze emesse dell'Ente.

2. Termini e modalità del servizio sono disciplinati dal Settore Igiene Urbana con apposito Regolamento.

Articolo 40

Attività di propaganda elettorale

1. L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

Articolo 41

Occupazioni effettuate dagli esercizi commerciali con arredi e strutture

1. Alle attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

2. In caso di occupazioni che interessano aree stradali destinate alla sosta di veicoli, il canone da corrispondere è calcolato applicando un incremento pari al 100% della tariffa di base per tutta l'area interessata dall'occupazione.

3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

4. Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali.

Articolo 42

Esposizione merci fuori negozio

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale. Tale esposizione deve effettuarsi a mezzo espositori con apposita istruttoria attraverso il SUAP.

2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.

3. La concessione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

Articolo 43

Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

2. In generale senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo pubblico. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento edilizio e dei regolamenti comunali specifici.

Articolo 44

Occupazioni per traslochi

1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.

2. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno cinque giorni prima all'ufficio competente per territorio, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.

3. Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno dieci giorni prima al Settore competente.

4. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.

5. Lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

Articolo 45

Serbatoi

1. Per le occupazioni del sottosuolo effettuate con serbatoi la tariffa base va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Articolo 46

Occupazioni in occasione di Fiere

1. Il canone per l'occupazione in occasione di fiere è calcolato moltiplicando la tariffa per i metri lineari di fronte vendita, risultanti dall'atto di concessione del posteggio, e per i giorni di occupazione autorizzati.

2. Per le occupazioni, calcolate in metri quadrati, che eccedono di oltre il 50% la superficie indicata nella concessione del posteggio, è prevista l'applicazione di una maggiorazione pari ad € 50,00 e per quelle che eccedono di oltre il 100% una maggiorazione di € 100,00. La riscossione dell'eventuale maggiorazione dovuta avverrà in corso di manifestazione ad opera degli agenti della riscossione.

3. Il versamento del canone, deve essere effettuato alla scadenza indicata nell'avviso di pagamento e comunque prima del giorno di inizio della manifestazione fieristica corrispondente. In caso contrario, la riscossione avverrà in corso di manifestazione con addebito di una penale di € 50,00, stabilita ai sensi dell'art. 7-bis TUEL.

4. Per quanto qui non specificato, si rimanda al competente Regolamento Per le attività commerciali su aree pubbliche adottato dal Settore Attività Economiche e Produttive.

Articolo 47

Occupazioni con antenne e ripetitori

1. Le occupazioni realizzate con Stazioni Radio Base per la telefonia cellulare, gli impianti di comunicazione elettronica per emittenza radio e televisiva, e i ponti radio per emittenza radio e TV anche con l'utilizzo di antenne paraboliche, sono soggette al canone tutte le volte che occupano aree demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Il canone viene definito, nel rispetto dei principi di beneficio economico e sacrificio imposta alla collettività, con la determinazione di un'apposita tariffa.

Art. 48

Modalità e termini per il pagamento del canone occupazione suolo pubblico

1. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione. Qualora l'importo del canone superi Euro **500,00** sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione;

2. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione. Per gli anni successivi il canone deve essere corrisposto in unica soluzione entro il 31 gennaio di ciascun anno di riferimento; qualora il canone sia di importo superiore a Euro 500,00, è ammessa la possibilità del versamento in 4 rate trimestrali anticipate di pari importo, aventi scadenza il 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre, sempre dell'anno di riferimento e senza aggravio di interessi.

3. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

4. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento da parte del precedente occupante dell'intero importo dovuto a titolo di canone unico patrimoniale e/o, fino al 31.12.2020, ai precedenti prelievi fiscali (tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e canone concessorio), fino alla data del subingresso. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

6. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art 50 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

7. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

8. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, fatte salve ulteriori modalità di pagamento eventualmente previste dal legislatore.

9. Il Comune o il Concessionario provvede di norma ad inviare annualmente un prospetto di liquidazione con il dettaglio degli importi dovuti e delle relative scadenze. Resta comunque

l'obbligo in capo al soggetto passivo di provvedere al pagamento del canone dovuto alle prescritte scadenze, pertanto, qualora il soggetto passivo non riceva il prospetto di liquidazione in tempo utile per provvedere al versamento della prima rata, dovrà premurarsi di contattare il Comune o il Concessionario per farsi rilasciare copia dello stesso.

10. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.

11. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 12 euro ad eccezione del canone temporaneo.

12. Solo per l'anno 2021 il versamento del canone va effettuato in unica soluzione entro il 30 giugno, mentre per i pagamenti rateali, la scadenza delle singole rate è stabilita al 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre.

Articolo 49

Accertamenti - Recupero canone occupazione suolo pubblico

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.

2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.

3. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Articolo 50

Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 della L. 160/2019 e dalla legge 689/1981.

2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:

a) per le occupazioni realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 10%, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di

carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

b) le sanzioni amministrative pecuniarie il cui minimo edittale coincide con l'ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio, ferme restando quelle stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione di cui alla lettera h) del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 viene fissata nella misura 30% del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50, della legge n. 449 del 1997.

4. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

5. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'opera abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione.

Articolo 51

Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o effettuate in difformità dalla stessa o per le quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il

ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

TITOLO IV – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 52

Piano generale degli impianti pubblicitari

1. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nell'ambito dell'intero territorio comunale, nonché le modalità e le procedure per ottenerne il provvedimento di *autorizzazione* all'installazione, rinnovo, proroga, disdetta, ecc... sono disciplinate dal relativo Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, adottato dall'Amministrazione Comunale in data 2 marzo 2004 e aggiornato da ultimo con Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 17 maggio 2018, al quale si fa espresso rinvio.

2. Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari disciplina la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale ed economico, della concentrazione demografica, delle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, di equilibrio della localizzazione degli impianti e del rispetto delle norme di sicurezza della circolazione stradale, oltre al rispetto delle previsioni e prescrizioni urbanistiche.

3. Oggetto del Piano di cui al presente articolo sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

4. Eventuali modifiche o integrazioni al suddetto Piano potranno essere deliberate dal Consiglio Comunale.

TITOLO V – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 53

Presupposto del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazioni visive o acustiche, anche abusiva o senza titolo, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti: a) i messaggi diffusi allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; b) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività; c) le immagini anche esclusivamente decorative che richiamano, in ogni modo, all'attività esercitata.

3. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

4. Si considera rilevante ai fini dell'applicazione del canone, la mera "disponibilità" del mezzo potenzialmente idoneo alla diffusione dei messaggi pubblicitari, a prescindere dall'effettivo utilizzo dello stesso.

5. Non si considerano rilevanti ai fini dell'applicazione del canone, le semplici cornici perimetrali, aventi funzionalità strumentali o di supporto e che non siano estensione del mezzo o del messaggio pubblicitario.

6. Non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari con superfici inferiori a trecento (300) centimetri quadrati, salvo i casi espressamente previsti e ad esclusione della distribuzione di materiale pubblicitario quali manifestini, volantini e similari, il cui canone viene determinato secondo specifiche disposizioni.

Articolo 54

Suddivisione del territorio e Categoria di appartenenza

1. Ai fini dell'applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, il territorio comunale è suddiviso in due categorie (speciale e normale), in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. Le località del territorio comunale comprese nella categoria speciale sono specificate nell'elenco allegato al presente Regolamento (allegato "B"); le rimanenti località, diverse da quelle comprese nella categoria speciale, si intendono incluse nella categoria normale.

3. Alla categoria speciale, e con riguardo alle esposizioni pubblicitarie aventi carattere commerciale, è applicata la maggiorazione del 100 % della tariffa del canone.

4. Nel caso in cui l'esposizione pubblicitaria ricada su strade o aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla categoria nella quale ricade la maggiore porzione di area occupata dall'impianto pubblicitario.

5. Per le nuove strade, fino all'aggiornamento delle zone, il canone viene applicato facendo riferimento alla categoria delle strade limitrofe.

Articolo 55

Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così come definiti nell'art. 47 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), sia tutti quelli comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.

2. Si considera "permanente" la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, avente comunque durata non inferiore all'anno solare, mentre si considera di carattere "temporanea" quella finalizzata all'esposizione di messaggi pubblicitari di durata inferiore all'anno solare.

Articolo 56

Impianti per affissioni dirette

1. Nel rispetto del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, il Comune può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio di proprietà Comunale o dato in godimento al Comune, impianti per l'affissione di manifesti e simili.

Articolo 57

Dichiarazioni per particolari fattispecie pubblicitarie

1. Nell'ambito dell'intero territorio comunale, l'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.

2. Per la disciplina della predetta autorizzazione comunale all'installazione, si fa espresso rinvio al vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, nonché, al presente Regolamento.

3. In deroga a quanto sopra disposto, l'autorizzazione Comunale non è richiesta:

a) per la pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (esercizi pubblici in genere, stazioni ferroviarie, stadi, parchi e giardini, impianti sportivi e ricreativi in genere, fiere, cinema, teatri, centri commerciali, androni condominiali e stazioni dei servizi pubblici di trasporto pubblico di ogni genere) se non visibile dalla pubblica via, purché sia presentata la dichiarazione e corrisposto il relativo canone, quando dovuto;

b) per i "cartelli vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, se di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq è prevista la presentazione della dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece

di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione;

c) per la semplice esposizione di locandine temporanee nelle vetrine dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno, purché sia presentata la dichiarazione e corrisposto il relativo canone, quando dovuto, e sulle stesse sia apposto l'apposito timbro dell'ufficio;

d) per la pubblicità realizzata sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente all'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, purché sia presentata la dichiarazione e corrisposto il relativo canone, quando dovuto;

e) per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti "camion vela", poiché gli automezzi su cui sono esposti i messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, è prevista la presentazione della dichiarazione e corrisposto il relativo canone, quando dovuto. Detta dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta, e dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo.

f) la pubblicità effettuata mediante la distribuzione a mano di volantini o di altro materiale pubblicitario, o con persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, purché sia presentata la dichiarazione e corrisposto il relativo canone, quando dovuto. Il personale incaricato alla distribuzione e/o esposizione pubblicitaria dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.

Articolo 58

Anticipata rimozione mezzi pubblicitari

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

5. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno.

Articolo 59

Divieti e limitazioni per particolari tipologie pubblicitarie

1. La pubblicità fonica è vietata nel raggio circostante di mt. 100 dagli ospedali, cimiteri, edifici di culto, case di riposo, edifici scolastici, locali ove si svolgono manifestazioni politiche, musei, biblioteche pubbliche, ecc. Per detta pubblicità si applicano i divieti e le limitazioni previste dall'art. 59, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada). La stessa, in ogni caso, sarà autorizzata dal preposto ufficio comunale, previo nulla-osta del Comando di Polizia Municipale nel quale sarà indicato l'orario di effettiva esecuzione.

2. La pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, compresi i cosiddetti "camion vela", fermo il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 57, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), è consentita unicamente in forma "itinerante".

3. Sono vietati il lancio di volantini e simili da velivoli o veicoli in tutto il territorio Comunale e l'inserimento dei medesimi sotto i tergicristalli degli autoveicoli in sosta. Tale forma di pubblicità è consentita unicamente con consegna a mano dei destinatari, ovvero con deposito nelle apposite cassette della posta.

4. L'esposizione di locandine, volantini, cartoncini e simili è consentita limitatamente all'interno di locali e luoghi aperti al pubblico, nonché, nelle vetrine dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno; tale pubblicità è comunque vietata su strade e piazze.

5. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono.

6. L'esposizione di striscioni e gonfaloni recanti pubblicità commerciale e pubblicità senza rilevanza economica è ammessa soltanto nelle posizioni individuate preventivamente dall'Amministrazione comunale.

7. Il presente articolo fa inoltre specifico riferimento al dettato normativo di cui al decreto legislativo 30/4/1992, n. 285, ed al relativo regolamento di esecuzione e di attuazione; per cui tutte le limitazioni ed i divieti imposti in ottemperanza al nuovo codice della strada si intendono qui integralmente recepiti. È fatto comunque divieto di effettuare forme pubblicitarie in difformità alla normativa vigente nonché a quanto disposto dalla Amministrazione Comunale in sede di concessione delle prescritte autorizzazioni.

Articolo 60

Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone comprensivo della maggiorazione relativa all'indennità prevista dall'art. 1, comma 821, lett. g), della Legge n. 160/2019, si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.

2. L'avvenuto pagamento del canone e dell'indennità, non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 61

Calcolo della superficie rilevante ai fini della quantificazione dell'obbligazione correlata all'esposizione o diffusione dei messaggi pubblicitari

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto dalla superficie occupata da scritte o immagini, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

2. Per i mezzi pubblicitari con più di tre facce, il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate per la diffusione dei messaggi.

3. Per i mezzi pubblicitari bifacciali a facciate contrapposte, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.

4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili (fissi al suolo e non in grado di sollevarsi autonomamente da terra), il canone è calcolato per ogni giorno o frazione, in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati.

5. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.

6. Per la diffusione mediante immagini, fotografie, disegni, raffigurazioni, fascioni e similari, anche se privi di messaggi ed esclusivamente decorativi, che per caratteristiche, grafica, forma, colori, rappresentino una continuità o rafforzamento di altri mezzi o messaggi o che comunque richiamano in ogni modo il soggetto pubblicizzato o la sua attività, la superficie si calcola aggiungendola, se presente, agli altri mezzi considerati.

7. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari, concernenti aziende diverse, collocati su un unico pannello e/o struttura, il canone deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese e/o soggetti pubblicizzati, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.

8. La pubblicità fatta attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali, qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta

commerciale, possono considerarsi un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, in quanto assolvono a un'unitaria funzione pubblicitaria.

9. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o privato, è dovuto il canone in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo. La pubblicità su veicoli è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione. Il canone non è trasferibile ad altri veicoli.

10. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.

11. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

12. Per mezzi, insegne e la diffusione di singoli messaggi, anche se ciascuno inferiore a trecento centimetri quadrati, esposti in connessione logica tra loro, la superficie sarà determinata in quella complessiva dei messaggi o dei mezzi.

13. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ogni giorno o frazione e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione, indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.

14. Per la pubblicità effettuata mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, per ciascuna persona impiegata nella effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari utilizzati, si applica il medesimo canone previsto al comma precedente.

15. Per la pubblicità sonora il canone è applicato, per ogni giorno o frazione, per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

16. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, il canone è applicato per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati.

17. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, in grado di sollevarsi autonomamente da terra, si applica il canone per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati.

18. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, il canone è applicato per ciascun mq e per ogni giorno o frazione.

19. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica il canone per ogni giorno o frazione, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.

Articolo 62

Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Per le insegne di esercizio oltre i 5 mq, il canone è dovuto sull'intera superficie espositiva, senza che ciò comporti l'applicazione di alcuna franchigia.

2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente opachi, luminosi o illuminati che siano esposti presso la sede e/o nelle immediate pertinenze di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono.

3. Si intendono, altresì, insegne d'esercizio, quelle aventi funzione mista cioè che, nello stesso mezzo, svolgono duplice funzione ossia, in via principale e prevalente, di individuazione della sede dove si svolge l'attività così come descritto al precedente comma e, in via marginale, pubblicitaria per conto di terzi, soltanto se il messaggio pubblicitario sia riferibile al marchio di un prodotto commercializzato dalla ditta espositrice in misura preminente od esclusiva.

Articolo 63

Pubblicità realizzata su veicoli – "camion vela"

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati i messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta prolungata, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.

3. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati, fermo il rispetto dei limiti e divieti posti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e dal Codice della Strada.

Articolo 64

Criteri per la determinazione della tariffa (annua e giornaliera) del canone sulla pubblicità

1. Le tariffe di riferimento standard (annuali e giornaliere) in base alle quali si applica il canone, sono quelle indicate all'art. 1, commi 826 e 827, della L. n. 160/2019. Dette tariffe, sono la base

attraverso la quale, tramite l'uso di specifici coefficienti moltiplicatori, si determinano le tariffe (annuali e giornaliere) per ogni singola tipologia pubblicitaria.

2. La graduazione delle predette tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) classificazione delle strade;
- b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
- c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
- d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
- e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.

3. I coefficienti moltiplicatori riferiti agli elementi di cui alle predette lettere a), b), c), d), e) del comma 2, e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 65

Determinazione del canone sulla pubblicità

1. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale prevista per la specifica fattispecie pubblicitaria per il numero dei metri quadrati delle esposizioni pubblicitarie.

2. Per le esposizioni o attività pubblicitarie temporanee, il canone è calcolato moltiplicando la tariffa base giornaliera, prevista per la specifica fattispecie, per il numero dei giorni e per il numero dei metri quadrati ovvero per il numero delle persone impiegate nello svolgimento dell'attività pubblicitaria. Per dette esposizioni pubblicitarie, per le quali è prevista la tariffa annuale, se di durata superiore a 30 giorni consecutivi, si applicherà per ogni mese o frazione di mese, in luogo della tariffa giornaliera, la tariffa base annuale frazionata in dodicesimi.

Articolo 66

Maggiorazioni del canone sulla pubblicità

1. Pubblicità ordinaria: Per la pubblicità effettuata mediante insegne, preinsegne, cartelli, impianti destinati ad affissioni dirette, impianti di pubblicità e propaganda, impianti pubblicitari di servizio, locandine, targhe, striscioni, teli, bandiere, stendardi, vetrofanie, ecc., che abbia superficie superiore a mq 5,5 e fino a mq 8,5, la tariffa del canone è maggiorata del 50%. Nel caso in cui la superficie sia superiore a mq 8,5, la tariffa del canone è maggiorata del 100%.

2. Pubblicità con veicoli: Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, adibiti a uso pubblico o a uso privato, sono dovute le maggiorazioni di cui al comma 1 del presente articolo. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa del canone è maggiorata del 100%.

3. Categoria speciale: Per le esposizioni pubblicitarie aventi carattere commerciale e ricadenti nelle località appartenenti alla categoria speciale, la tariffa del canone è maggiorata del 100%.

4. Pubblicità luminosa: Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa del canone è maggiorata del 100%.

5. Le maggiorazioni del canone a qualunque titolo previste sono cumulabili.

Articolo 67

Riduzioni del canone sulla pubblicità

1. La tariffa del canone sulla pubblicità è ridotta del 50%:

- a) per la pubblicità effettuata da Comitati, Associazioni, Fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità effettuata in occasione di manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche, religiose e di beneficenza da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

2. I requisiti oggettivi di cui alle lettere b) e c) del primo comma sono, per quanto possibile, verificati direttamente dall'ufficio comunale attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro facsimili. Quando ciò non sia possibile o sussistano incertezze in merito alle finalità del messaggio pubblicitario il soggetto passivo autocertifica, la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni, festeggiamenti e spettacoli a quelle previste dalle norme sopracitate, che danno diritto alla riduzione del canone.

3. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale prevedere la riduzione del canone, nell'ambito della stipula di convenzioni con Enti o soggetti terzi, ovvero di contratti di sponsorizzazione, finalizzati alla promozione di specifici interessi culturali, sociali, ambientali, sportivi, filantropici, religiosi e di beneficenza.

4. Le riduzioni del canone a qualunque titolo previste non sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.

5. Il Comune può deliberare annualmente ulteriori forme di agevolazione per particolari ragioni di carattere economico e sociale, secondo modalità definite con deliberazione di Giunta Comunale.

Articolo 68

Esenzioni del canone sulla pubblicità

1. Sono esenti dal canone sulla pubblicità:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività esercitata nei locali stessi; nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e che non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascun vetrina od ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico:
- 1) esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, ove queste manchino, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo mq.;
 - 2) riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di mq.;
- c) la pubblicità all'interno, sulle facciate esterne o sulla recinzione dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisce alle rappresentazioni in programma nei locali predetti;
- d) la pubblicità - escluse le insegne - relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o all'interno, nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, relativa esclusivamente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto titolare del servizio; le tabelle esposte all'esterno delle predette stazioni o lungo l'itinerario di viaggio, limitatamente alla parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non persegue scopi di lucro;
- h) le insegne, le targhe e simile la cui esposizione sia obbligatoria per disposizioni di legge o di regolamento, di dimensioni non superiori a mezzo metro quadrato di superficie, salvo che le stesse non siano espressamente stabilite dalle disposizioni predette;
- i) la pubblicità effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche in quanto e laddove percepibile esclusivamente dai possessori dei titoli d'ingresso;
- j) il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
- k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
- 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

l) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

m) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale, dell'indirizzo, numero tel/fax, e-mail, sito web e pagine ufficiali presenti sui social media, apposti sui veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

2. Il Comune può deliberare annualmente ulteriori forme di esenzione per particolari ragioni di carattere economico e sociale, secondo modalità definite con deliberazione di Giunta Comunale.

Articolo 69

Dichiarazione per esposizioni pubblicitarie

1. Ottenuta l'autorizzazione, il soggetto passivo, prima di iniziare la pubblicità, è tenuto a presentare all'ufficio comunale competente su apposito modulo, presso lo stesso disponibile, la dichiarazione ai fini dell'applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie. Detta dichiarazione può anche essere trasmessa per posta raccomandata o posta elettronica certificata (con allegata fotocopia documento di riconoscimento).

2. La dichiarazione deve contenere i dati identificativi del contribuente, la durata della pubblicità, la descrizione, l'ubicazione, le caratteristiche e dimensioni del mezzo pubblicitario, atte a consentire l'esatta individuazione e determinazione del canone.

3. La dichiarazione a carattere permanente, in assenza di variazioni ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo. La dichiarazione a carattere temporaneo scade automaticamente alla data indicata e, pertanto, in caso di rinnovo occorre produrre una nuova dichiarazione.

Articolo 70

Modalità e termini per il pagamento del canone sulla pubblicità

1. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione ovvero di rinnovo della stessa, deve essere effettuato per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, prima del ritiro del provvedimento di autorizzazione o della presentazione, in deroga, della relativa dichiarazione per le fattispecie per le quali è esplicitamente prevista dal presente regolamento, ed in ogni caso prima dell'inizio dell'esposizione pubblicitaria. Per gli anni successivi il canone deve essere corrisposto in unica soluzione entro il 31 gennaio di ciascun anno di riferimento; qualora il canone sia di importo

superiore a € 1.500,00, il pagamento può essere effettuato in quattro rate trimestrali anticipate di pari importo, aventi scadenza il 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre, sempre dell'anno di riferimento e senza aggravio di interessi. Il comune di Catanzaro al fine di agevolare detto adempimento, trasmette annualmente apposito avviso di scadenza con il dettaglio degli importi dovuti e delle relative scadenze. Il mancato ricevimento dello stesso non esime il contribuente dall'obbligazione del pagamento del canone entro la scadenza prevista dal presente regolamento. Pertanto, qualora il soggetto obbligato non riceva il suddetto avviso di scadenza in tempo utile dovrà premurarsi di contattare l'Ufficio comunale competente per farsi rilasciare copia dello stesso.

2. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, aventi inizio nel corso dell'anno, l'importo del canone viene determinato in dodicesimi, computando per intero il mese durante il quale l'esposizione si protrae per almeno quindici giorni. Per le medesime esposizioni, realizzate "abusivamente", la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui la stessa è stata accertata.

3. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee, l'importo del canone dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione prima del rilascio dell'autorizzazione o della presentazione, in deroga, della relativa dichiarazione per le fattispecie per le quali è esplicitamente prevista dal presente regolamento, e comunque prima dell'inizio dell'esposizione e/o dell'attività pubblicitaria. Per le medesime fattispecie pubblicitarie, realizzate "abusivamente", la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo giorno del mese in cui la stessa è stata accertata.

4. La variazione della "titolarità" dell'autorizzazione all'esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento da parte del titolare della stessa, dell'intero importo dovuto a titolo di canone unico patrimoniale, nonché, fino al 31 dicembre 2020, ai precedenti prelievi fiscali (imposta comunale sulla pubblicità, tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e canone concessorio) fino alla data del subingresso. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

5. Il pagamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, fatte salve ulteriori modalità di pagamento eventualmente previste dal legislatore.

6. Il pagamento del canone deve essere effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro, ovvero per eccesso se superiore a cinquanta centesimi di Euro.

7. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

8. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 12 euro ad eccezione del canone temporaneo.

9. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.

10. Solo per l'anno 2021 il versamento del canone va effettuato in unica soluzione entro il 30 giugno, mentre per i pagamenti rateali, la scadenza delle singole rate è stabilita al 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre.

Articolo 71

Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità realizzate senza la prescritta autorizzazione, oltre che, quelle difformi dalle disposizioni e condizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione, o che, si protraggono oltre il termine di scadenza, in assenza di rinnovo o proroga, ovvero oltre la decadenza, estinzione o revoca dell'autorizzazione. In tal caso il Comune, previa redazione di processo verbale di constatazione e contestazione delle violazioni, redatto dagli organi di Polizia Municipale o da altro competente pubblico ufficiale, effettua l'immediata copertura della pubblicità e intima al trasgressore, sempre nel predetto verbale, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi ed il ripristino dello stato dei luoghi. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino delle condizioni preesistenti dello stato dei luoghi entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando gli oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria abusiva o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

2. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta comunale sulla pubblicità, del canone, dell'indennità e dell'ammontare delle relative sanzioni ed interessi. Nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato, previo pagamento delle anzidette somme dovute al Comune, o di una congrua cauzione, stabilita nell'ordinanza stessa.

3. Alla diffusione di messaggi pubblicitari realizzata abusivamente, così come esposto nel precedente comma 1, si applica un'indennità pari al canone dovuto, relativo alla tipologia di diffusione pubblicitaria, maggiorato del **10 per cento**, considerando permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data di redazione del processo verbale di constatazione della violazione.

4. Per i soggetti titolari di regolare autorizzazione, in caso di mancato pagamento (totale o parziale) del canone, alle prestabilite scadenze, l'ufficio preposto alla riscossione della predetta entrata patrimoniale, recapiterà al soggetto tenuto al pagamento, a mezzo raccomandata A/R o Pec, apposito sollecito, indicando gli importi scaduti, le modalità nonché il termine entro il quale regolarizzare la posizione debitoria. Decorso inutilmente tale termine, il mancato pagamento del canone, comporterà la "decadenza" dell'autorizzazione e conseguentemente l'applicazione delle disposizioni previste ai precedenti comma 1, 2 e 3 del presente articolo.

Articolo 72

Accertamenti – Recupero Canone sulla pubblicità

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale e ad altro competente pubblico ufficiale provvedono, ai sensi della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 179 il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, qualora il servizio sia stato affidato in concessione, e ai quali, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.

2. Copia dei verbali redatti dall'organo accertatore, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario, qualora il servizio sia stato affidato in concessione.

3. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze previste e all'applicazione dell'indennità per le esposizioni pubblicitarie abusive, nonché all'applicazione delle relative sanzioni ed interessi, mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Articolo 73

Sanzioni

1. Ferme restando le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821, articolo 1, della Legge n. 160/2019 e dalla Legge n. 689/1981.

2. Alle esposizioni pubblicitarie considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:

a) l'indennità prevista al comma 3 dell'art. 71 del presente regolamento;

b) le sanzioni amministrative pecuniarie il cui minimo edittale coincide con l'ammontare del canone maggiorato dell'indennità di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio, ferme restando quelle stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Nei casi di tardivo o mancato pagamento del canone, la sanzione di cui alla lettera h), del comma 821, dell'articolo 1, della Legge n. 160/2019 viene fissata nella misura del **30%** del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50, della Legge n. 449/1997.

TITOLO VI – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 74

Gestione del servizio

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2021, e fino a diversa Deliberazione da parte del Consiglio comunale di soppressione del servizio, il Canone Unico di cui al presente Regolamento è applicato anche al servizio di pubbliche affissioni per garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, o comunque prive di rilevanza economica e, sia di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.

2. Il servizio delle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale ovvero del Concessionario, qualora sia stato affidato in concessione, ed è inteso a garantire specificatamente l'affissione in appositi impianti a ciò destinati di manifesti, contenenti comunicazione aventi le finalità indicate al precedente comma.

Articolo 75

Superficie degli impianti destinati al servizio

1. La superficie degli impianti comunali destinati al servizio delle pubbliche affissioni è pari a metri quadrati 2.300.

Articolo 76

Richiesta e modalità di espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Per usufruire del servizio delle pubbliche affissioni gli interessati devono presentare apposita commissione scritta all'ufficio comunale competente. La richiesta di affissione può essere inoltrata al servizio anche tramite posta elettronica.

2. L'affissione s'intende prenotata dal momento in cui la commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone, perviene all'ufficio comunale preposto al servizio.

3. Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro, contenente tutte le notizie alle stesse relative, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato.

4. Il registro cronologico è tenuto presso l'ufficio affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy.

5. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni può essere effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, fatte salve ulteriori modalità di pagamento eventualmente previste dal legislatore.

6. I manifesti devono essere consegnati all'ufficio comunale competente, nell'orario di apertura al pubblico, a cura del committente almeno tre giorni lavorativi prima della data prenotata per le affissioni.

7. I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario e:

- a) per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità ed il formato;
- b) per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno è costituito, lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli e con orientamento da sinistra a destra e dall'alto al basso.

8. Oltre alle copie da affiggere dovrà essere consegnata all'ufficio una copia in più formato A4, da conservare per documentazione del servizio.

9. Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico di cui al precedente comma 3.

10. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio comunale mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

11. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'ufficio comunale.

12. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche è considerato causa di forza maggiore. In ogni caso quando il ritardo è superiore a dieci giorni dalla data che era stata richiesta, l'ufficio comunale provvede a darne tempestiva formale comunicazione al committente.

13. La mancanza di spazi disponibili deve essere formalmente comunicata al committente entro 10 giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.

14. Nei casi di cui ai commi 12 e 13 il committente può annullare la commissione con avviso da inviarsi all'ufficio comunale entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni, negli stessi previste. L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale l'ufficio comunale provvederà a rimborsare integralmente la somma versata entro centottanta giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso l'ufficio per 30 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione.

15. In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso totale o parziale del canone sulle affissioni, lo stesso, con apposita comunicazione per iscritto, può autorizzare l'ufficio comunale ad effettuare il conguaglio fra l'importo dovuto per affissioni successivamente richieste e quella di cui spetta il rimborso.

16. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne immediata comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

17. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone, se non ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senz'altro avviso.

18. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro il giorno successivo, ovvero per le ore notturne dalle ore 20,00 alle ore 7,00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del canone, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.

19. Nell'ufficio comunale devono essere costantemente esposti, per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta:

- a) le tariffe del servizio ed il regolamento;
- b) l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono;
- c) il registro cronologico delle commissioni.

20. L'accettazione della commissione è comunque subordinata alla disponibilità degli spazi affissivi ed alla disponibilità del servizio.

21. Eventuali variazioni o aggiunte da sovrapporre ai manifesti sono considerate nuove e distinte commissioni.

22. Per motivate e comprovate esigenze di servizio dovute a pubbliche esigenze non programmabili o prevedibili, possono essere limitate sia i quantitativi di manifesti che i periodi di durata delle affissioni.

23. Eventuali reclami avverso le affissioni effettuate, potranno essere presentati direttamente all'ufficio comunale competente non oltre la scadenza del termine di validità dell'affissione. La mancata presentazione del reclamo nel termine anzidetto, comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio e la decadenza di ogni pretesa.

24. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere la metà del canone dovuto.

25. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

26. I manifesti dovranno essere esclusivamente di materiale cartaceo e comunque di tipologia che necessiti delle normali tecniche operative di affissione, con le esclusioni dell'utilizzo di colle speciali a particolare tenuta.

27. Il Funzionario responsabile, con proprie disposizioni, stabilisce i quantitativi massimi distinti per formato che possono essere richiesti in ogni commissione.

28. Il Comune, con propria disposizione, nella quale devono essere indicate le modalità, i termini ed eventuali limitazioni, può autorizzare le imprese di pompe funebri ad affiggere, direttamente negli appositi spazi a ciò destinati, gli annunci funebri.

29. Il servizio festivo o in orario notturno viene garantito esclusivamente per i manifesti di natura istituzionale con carattere di effettiva urgenza.

Articolo 77

Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Il canone sulle pubbliche affissioni è dovuto al Comune che provvede alla loro effettuazione, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale esso viene effettuato.

2. Il canone sulle pubbliche affissioni è dovuto, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm 70x100 e relativi multipli, nella misura deliberata dalla Giunta Comunale, per 10 giorni o frazione e per 15 giorni o frazione.

3. La tariffa del canone di cui al precedente comma 2, è determinata in base a quella giornaliera di cui all'art. 1, comma 827, della L. n. 160/2019, come risultante dai coefficienti deliberati, oltre alle maggiorazioni e/o riduzioni dettate dal presente regolamento.

4. Per le commissioni inferiori a 50 fogli il canone di cui al precedente comma 2 è maggiorato nella misura del 50%.

5. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il canone è maggiorato del 50%.

6. Per i manifesti costituiti da più di 12 fogli, il canone è maggiorato del 100%.

7. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione avvenga in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100%.

8. Per le affissioni aventi carattere commerciale e ricadenti nelle località appartenenti alla categoria speciale, la tariffa del canone è maggiorata nella misura del 100%.

9. Le maggiorazioni del canone, a qualunque titolo previsto, sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.

Articolo 78

Riduzioni del canone sulle pubbliche affissioni

1. La tariffa del canone per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta nella misura del 50%:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione dell'art. 79;

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari.

2. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub. b), sub. c) e sub. d) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono

maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del canone.

Articolo 79

Esenzioni del canone sulle pubbliche affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- c) i manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali ed amministrative;
- e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

2. Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità.

3. Per i manifesti di cui alla lettera e) il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.

4. Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera f) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.

Articolo 80

Oneri per la rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti in materia

1. Gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi ossia del soggetto pubblicizzato, salvo prova contraria.

Articolo 81

Vigilanza sulle pubbliche affissioni

1. L'ufficio comunale competente, e gli organi di Polizia Municipale esercitano il controllo sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti il servizio delle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati, ognuno per quanto di propria competenza, a eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.

2. Ai fini della contestazione delle violazioni e dell'applicazione delle relative sanzioni si applica, in quanto compatibile, il disposto degli Artt. 71, 72 e 73 del presente regolamento.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 82

Regime transitorio

1. I versamenti di competenza dell'anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone unico calcolati in base al presente regolamento, così come disciplinato dalla delibera di Consiglio Comunale n° 14 del 24 febbraio 2021, avente ad oggetto: *“Istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate – disciplina transitoria”*.

Articolo 83

Disposizioni finali

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, restano disciplinate dai relativi regolamenti settoriali e non decadono per effetto dell'entrata in vigore del presente regolamento. I predetti prelievi sostituiti a cui si fa riferimento nei vari regolamenti settoriali: **tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP)**, **il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)**, **l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP)** e **i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA)**, **il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP)**, **il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento devono intendersi e leggersi: canone unico patrimoniale.**

2. Dal 1 gennaio 2021, i regolamenti disciplinanti i prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, rimangono in vigore per la definizione delle posizioni precedenti in relazione ai procedimenti di liquidazione, accertamento e riscossione.

3. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.

4. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

5. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.

Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, PER OCCUPAZIONI DI AREE E SPAZI PUBBLICI

1. Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni di qualsiasi tipo del suolo pubblico, le strade, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in n. 4 categorie.

CATANZARO NORD

I CATEGORIA

Piazza Matteotti
Via Indipendenza
Via Milano
Via G. Vercillo
Via Mario Greco
Via A. De Gasperi
Via E. Buccarelli
Via E. Scalfaro
Via A. Barbaro
Piazza Montegrappa

II CATEGORIA

Via F. Acri
Via A. Turco
Via F. Crispi
Piazza Stocco
Piazza Osservanza
Via V. Pugliese
Via L. Pascali
Via Piave
Via V. Veneto
Via M. Jannelli
Via G. Alberti
Via G. Arena
Via V. Ambrosio
Via E. Borelli
Via G. Cantafio
Via N. Nasi
Piazza Martiri Ungheresi

Piazza Montenero
Via V. Cortese
Via A. Broussard
Via G. Schipani
Piazza Fratelli Bandiera
Viale Pio X
Via A. Greco
Via N. Pizi
Via A. Daniele
Via E. De Riso

III CATEGORIA

Tutte le altre non comprese nelle categorie precedenti.

IV CATEGORIA

Nessuna

CATANZARO CENTRO

I CATEGORIA

Corso G. Mazzini
Piazza G. Garibaldi
Piazza Prefettura
Piazza Basilica Immacolata
Piazza G. Rossi
Piazza Grimaldi
Piazza Duomo
Piazzetta della Libertà
Piazza Cavour
Discesa Cavour
Piazza M. Le Pera
Via Eroi 1798
Via G. Jannoni
Piazza Roma
Piazza G. Marconi
Via F. De Seta

II CATEGORIA

Via Carlo V

Piazza S. Angelo
Piazza I. La Russa
Via D. Milelli
Via S. Giorgio
Via Italia
Via L. Settembrini
Via G. Poerio
Piazza S. Nicola
Via S. Nicola
Piazza F. di Tocco
Discesa Case Arse
Via G. Casalnuovo
Via F. Spasari
Via G. Raffaelli
Via G. Sensales
Via C. Gironda Veraldi
Largo G. Serravalle
Via Alberghi
Traversa P. Galluppi
Via D. Assanti
Via A. Asturaro
Largo Zinzi
Largo dei Cacciatori
Via Montecorvino
Discesa Porta Marina
Piazzale Trieste
Discesa S. Rocchello
Via V. D'Amato
Piazza Rosario
Salita Rosario
Discesa Piazza Nuova
Largo Pianicello
Via dell'Arcivescovado
Via Educandato
Via A. Menniti Ippolito
Via XX Settembre
Via Monte
Porta Di Mare
Discesa Gradoni

Piazza F. Fiorentino
Via Nuova
Via F. Cilea
Via D. Marincola Pistoia
Viale dei Normanni
Viale dei Bizantini
Largo R. Marincola Cattaneo
Largo S. Barbara
Salita Corso Mazzini

III CATEGORIA

Tutte le altre non comprese nelle categorie precedenti

IV CATEGORIA

Nessuna

S. MARIA – GAGLIANO – SIANO – CZ SALA – PONTEGRANDE – PITERA’

I CATEGORIA

Nessuna

II CATEGORIA

Viale V. De Filippis
Via E. Vitale
Viale Emilia
Viale degli Angioini
Via Lucrezia della Valle
Viale Brutium
Viale T. Campanella
Via E. De Seta
Viale Cassiodoro
Via S. Maria
Via Ferdinanda

III CATEGORIA

Nessuna

IV CATEGORIA

Tutte le altre non comprese nelle categorie precedenti

CATANZARO LIDO

I CATEGORIA

Via Lungomare
Piazza A. Garibaldi
Via Progresso
Piazza Dogana
Viale Crotone
Via del Commercio

II CATEGORIA

Tutte le altre non comprese nella categoria precedente

III CATEGORIA

Nessuna

IV CATEGORIA

Nessuna

Allegato "B" - ELENCO DELLE VIE INCLUSE IN CATEGORIA SPECIALE PER ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

CATANZARO NORD:

p.zza Matteotti
via Indipendenza
via Crispi (da incrocio con via Indipendenza a incrocio con via Milano)
via Milano
via C.Simonetta
p.zza Stocco
via Pugliese
piazzetta Osservanza
via Pascali
via De Gasperi (da incrocio con via Daniele a incrocio con via M.Greco)
via Daniele

via N.Nasi
p.zza Montenero
via A.Panella
via G. Schiavi
via Cantafio
via A.Barbaro
p.zza Montegrappa
via E.Scalfaro
via Buccarelli
via V.Veneto
via Piave
via Jannelli
via E. Borelli
via V.Cortese
via F.Schipani
p.zza fratelli Bandiera
via Paglia
p.zza dei Martiri Ungheresi
via A.Greco
viale Pio X
via M. Greco
via Vercillo
traversa M. Greco

CATANZARO CENTRO:

corso Mazzini
discesa Porta Marina
via Nuova
via E. De Seta
via D. Milelli
via Italia
via Acri
via Jannoni
discesa Jannoni
p.zza F. Le Pera
p.zza Roma
p.zza. Marconi
via Eroi 1799
vico I° p.zza Roma

p.zza Cavour
discesa Cavour
discesa piazza Nuova
via dell'Arcivescovado
p.zza Duomo
via Menniti Ippolito
vico II Duomo
piazzetta della Libertà
salita corso Mazzini
piazza Grimaldi
via A.Serravalle
p.zza A.Serravalle
p.zza Basilica dell'Immacolata
via F.Spasari
p.zza G.Garibaldi
via Poerio
discesa Poerio
p.zza di Tocco
vico Poerio
via Monaco
via Raffaelli
via Sensales
via L.Settembrini (da incrocio corso Mazzini a incrocio via S.Giorgio)
via Carlo V (da incrocio bretella Anas a incrocio p.zza Matteotti e da incrocio via D. Marincola
Pistoia per una lunghezza di 100 mt.)
via S.Nicola
via Educandato
p.zza Larussa
via De Grazia
via XX Settembre
via Monte
via D.Marincola Pistola (da incrocio via Carlo V a incrocio via F.Cilea)

CATANZARO SUD:

viale Lucrezia della Valle
viale degli Angioini
viale Brutium
viale dei Bizantini
viale dei Normanni

via della Stazione
SS. 280 (tutto il territorio comunale)

S. MARIA

viale Cassiodoro
viale dei Conti Falluc
via S.Maria
viale Isonzo
via Bezzecca
via Brigata
viale Emilia
viale Magna Grecia

CATANZARO LIDO

via Nazionale
p.zza Stazione
via Corace
p.zza A. Garibaldi
via Progresso
via del Commercio
via T. Gulli
via Bausan
Lungomare
p.zza Dogana
via F. Caracciolo
viale Crotone
via Bellino
via stretto Antico
area compresa tra via Nazionale e via stretto Antico per una profondità, rispetto al limite della carreggiata di via Nazionale, di mt. 100.

PONTEGRANDE - S. ELIA

via E.Vitale
via G.Gattoleto
via D.Spanò Bolani
via G. Aracri
via Sila

SIANO

Viale G. Argento
Via Ferdinandea
Via tre Fontane

GAGLIANO

Viale de Filippis

Viale T. Campanella

Via G. da Fiore

Le rimanenti località, diverse da quelle comprese nella categoria speciale, si intendono incluse nella categoria normale.